



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza n. 217/OP570-2 PIARDA del 24.08.2020, assunta a protocollo n°22646 in data 25/08/2020, della ditta ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede a Marcon (VE), con la quale ha richiesto di regolamentare la navigazione negli specchi acquei oggetto dei lavori di rimozione della piarda di servizio e di ripristino della scogliera – *Opere superficiali di completamento WBE-02: spalla Sud (OP/570-2)* – alla Bocca di Lido San Nicolò, commissionati dal Consorzio Venezia Nuova, e relativi agli “*Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea*”;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione negli specchi acquei oggetto dei lavori in epigrafe emarginati, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 che ha recepito il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*”;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

**VISTO:** il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 01 marzo 2021**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, la ditta ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. eseguirà, per conto del Consorzio Venezia Nuova, lavori di rimozione della piarda di servizio e di ripristino della scogliera - spalla Sud – alla **Bocca di Lido San Nicolò**, con l'impiego dei seguenti mezzi nautici:

- moto/nave denominata “**LYBRA**” (VE-775);
- moto/nave denominata “**GIOVANNI**” (RV07509);
- moto/pontone denominato “**M.CIVETTA**” (6V40034 – RV00304);
- moto/pontone denominato “**M.PELMO**” (6V30334 – RV05200).

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Durante l'arco temporale di cui al “rende noto”, le aree di intervento, come meglio evidenziate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, saranno interdette alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione dei mezzi nautici impegnati nei lavori di che trattasi, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dagli interventi di cui al “rende noto” dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori, mantenendosi a debita distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

